

DELIBERAZIONE N. 404 DEL 24/04/2025	
OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E GLI IFO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DEL DOTT.SSA CORONA GIORDANA MARIA	
Esercizi/o e conto 2025 Centri/o di costo 3010600 - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Maria Laura Cordi L'Estensore Maria Laura Cordi Proposta n° DL-366-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 22/04/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 22/04/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Giovanna Evangelista
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 18/04/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 22/04/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONVENZIONE	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 367 del 23 aprile 2024 e n. 263 del 18 marzo 2025 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. e la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f.;

- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. N. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;
- Premesso che il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- che tale Decreto, all'allegato 1, prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi ed a tal fine è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;
- che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *"devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"*;
- che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.
- Tenuto conto che l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con nota prot. n. 5727 del 10 aprile 2025, ha chiesto agli IFO di stipulare un Accordo per lo svolgimento di un periodo di formazione extra rete per la Dott.ssa Giordana Maria Corona,

iscritta al I° anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della predetta Università;

Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività della tirocinante non è mai sostitutiva del personale di ruolo;

Rilevato che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo agli atti della UOC Affari Generali saranno seguite dalla Dott.ssa Matilde Simona Pasquantonio, Dirigente presso la UOC di Farmacia, per gli IFO e dal Prof. Pierluigi Navarra per l'Università;

Dato atto che il periodo di formazione specialistica extra rete avrà durata di 18 mesi a decorrere dal 29 aprile 2025 e con termine il 29 ottobre 2026;
che il predetto accordo non prevede oneri a carico degli IFO;

Ritenuto opportuno stipulare l'Accordo tra gli IFO e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Corona Giordana Maria, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare l'Accordo tra gli IFO e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Corona Maria Giordana che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che l'accordo avrà una durata di 18 mesi, con decorrenza dal 29 aprile 2025 e con termine il 29 ottobre 2026;
- prendere atto che l'Accordo non prevede oneri a carico degli IFO.

La Direzione Medica, la UOC Farmacia e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*STIPULA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E GLI IFO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DEL DOTT.SSA CORONA GIORDANA MARIA* ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

gli **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO**, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 CAP 00144, C. F. 02153140583, P.I. 01033011006 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis.

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera circa la presente convenzione,

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera, la Dott.ssa Giordana Maria Corona, in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università Cattolica (d'ora in poi denominata "tirocinante").

Art. 3

Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dal 29 aprile 2025 al 29 ottobre 2026; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il Soggetto ospitante, compatibilmente con le ordinarie esigenze dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Farmacia, mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature ai fini dello svolgimento delle attività professionalizzanti previste nel Piano formativo approvato dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione e che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 5

Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9

Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

È onere dell'Azienda/Ente fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i tirocinanti in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico universitario "A. Gemelli". I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'Azienda/Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

La specializzanda dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.



Art. 11 Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

L'Università ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali della specializzanda in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso. L'Università fornisce alla specializzanda le informazioni privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

L'Ente è Titolare autonomo ai sensi dell'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali della specializzanda trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività proprie dell'Ente. Inoltre è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti all'Ente che siano eventualmente trattati dalla specializzanda durante la partecipazione guidata alle attività di formazione. In tale qualità l'Ente si impegna a nominare la specializzanda persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Decreto Legislativo n. 101/2018, di cui potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. L'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce alla specializzanda le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Resta inteso che i medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Ente quale Soggetto ospitante.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola Prof. Pierluigi Navarra e il Dirigente Responsabile della UOC Farmacia Matilde Simona Pasquantonio vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nella presente Convenzione e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

Art. 13

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, in Roma, Via Elio Chianesi n. 53.

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto tramite PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 14

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Dott. Lorenzo Maria Cecchi

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis